



COMUNE DI URBINO
Ufficio Segreteria

**ORDINE DEL GIORNO APPROVATO, CON 12 VOTI FAVOREVOLI E 2 ASTENUTI,
DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 11.04.2019 CON ATTO
NUMERO 36**

OGGETTO: DDL 735 “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità” d’iniziativa dei senatori **PILLON** ed altri

Principi sostenuti 1) mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni 2) equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari 3) mantenimento in forma diretta senza automatismi 4) contrasto dell’alienazione genitoriale

PREMESSO CHE IL DDL IN OGGETTO :

- mira a modifiche importanti in materia di diritto di famiglia
- é depositato presso il Senato della Repubblica e l’estensore, il Senatore Pillon, è anche il relatore in commissione giustizia,
- prevede **l’istituzione dell’albo nazionale per la professione di mediatore familiare** e l’introduzione **obbligatoria e a pagamento** di questa figura nei processi di separazione e divorzio, a pena di improcedibilità della domanda di separazione nel caso in cui il conflitto interessi figli minori, minando il presupposto che sta alla base dell’istituto della mediazione, ovvero la libera scelta delle parti di ricorrere a questo strumento; in palese contrasto con i principi di diritto che fondano il nostro ordinamento,
- che la mediazione non contempla il ricorso al gratuito patrocinio introdotto dalla Legge antifemminicidio n. 119/2013 senza limiti reddituali per le donne vittime di violenza, donne che, qualora la proposta dovesse trovare approvazione, potrebbero ricorrere solo alla rete dei consultori familiari che non funzionano in tutte le Regioni

Al di là del pur serio aspetto economico, preoccupa l’omissione rispetto alle sensibili condizioni delle donne vittime di violenze domestiche cui l’obbligo di mediazione imporrebbe l’incontro e la negoziazione con l’autore dei maltrattamenti, esponendo altresì i figli vittime a loro volta di violenza assistita;

- prevede l’introduzione della figura del **coordinatore genitoriale, che avrà poteri decisionali**, qualora la conflittualità persista, proposto dal giudice, le cui spese, salvo diverso accordo tra le parti, saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori, senza alcuna specificazione differente circa i casi di violenza. Per questa figura privata che assume poteri decisionali ed alla quale viene riconosciuto il compito di “gestire in via stragiudiziale le controversie insorte tra i genitori di prole minorenni relativamente al piano

genitoriale” non sono previste norme che assicurino la terzietà e l'imparzialità né il possesso di competenze specialistiche in materia di violenza che possano garantire un intervento efficace.

- **abroga l'istituto dell'addebito nella separazione legale.** (modifica l'art. 151 c.c.) per cui sarà consentito violare i doveri coniugali di fedeltà, di assistenza morale e materiale (nel novero dei quali rientrano le situazioni di violenza endo-familiare), di collaborazione nell'interesse della famiglia e di coabitazione, senza incorrere in alcuna conseguenza. La pronuncia di addebito comporta infatti l'impossibilità per il coniuge ritenuto responsabile del fallimento dell'unione coniugale, di vedersi riconosciuto un contributo al mantenimento; perdendo i diritti successori e di sovente subisce la condanna alle spese processuali.
- **introduce il principio di bigenitorialità perfetta** per il quale: dovranno essere garantiti **tempi paritetici ed equipollenti**, il figlio dovrà trascorrere almeno 12 giorni al mese con ciascun genitore, “compresi i pernottamenti”. I figli avranno dunque un “doppio domicilio” nelle abitazioni di ciascun genitore, dove ricevere comunicazioni scolastiche, sanitarie o amministrative. Appare evidente la diversa volontà di codificare il diritto dei genitori – e non del minore per far decadere *l'istituto del contributo al mantenimento, e dell'assegnazione della casa familiare*;

tutto ciò contrasta con il diritto del minore di avere una vita centrata sui propri bisogni affettivi e sociali nel luogo ove si svolgono le sue principali attività di vita.

- Anche **le spese dovrebbero essere ripartite equamente e direttamente** secondo il disegno di legge, che *elimina l'assegno di mantenimento per il genitore presso cui il figlio risiede e lo sostituisce con il “mantenimento diretto le cui modalità devono essere indicate nel “piano genitoriale”, sia per quanto riguarda le spese ordinarie che quelle straordinarie.* Sostanzialmente ogni genitore manterrà il figlio per il tempo in cui gli viene affidato. *Ciò determina un disequilibrio tra i ruoli e le funzioni genitoriali. Il minore, potrebbe percepire una visione “monetaristica” del rapporto genitoriale,*

L'impossibilità, per il genitore che non vanti sulla **casa familiare** specifici diritti e/o titoli, di rimanervi *a prescindere dal preminente interesse del minore a conservare l'habitat domestico* inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini. Nel caso in cui il genitore sia proprietario o titolare di un diritto sull'ex abitazione familiare, sarà invece il Giudice, in caso di disaccordo tra le parti, a decidere il genitore che potrà continuare a risiedervi. In tale ipotesi, però, il genitore che rimarrà nell'abitazione dovrà corrispondere all'altro un indennizzo pari al canone di locazione, computato, persino, sulla base dei correnti prezzi di mercato; ciò determina ancora una volta la grave conseguenza che il genitore economicamente più debole ed il minore vengono pregiudicati.

Una pre-pianificazione dettagliata della vita del minore voluta dal **piano genitoriale** (nel quale si devono pianificare luoghi frequentati dal bambino, percorsi scolastici, extrascolastici, frequentazioni amicali, vacanze etc...) impedirà di considerare il modificarsi delle esigenze, dei desideri e delle opinioni del medesimo, cristallizzando nel tempo le decisioni per lui assunte dai genitori, con la estromissione del minore stesso dalle decisioni che lo riguardano; “restituendo” così il diritto dei genitori di decidere sul futuro dei figli, reintroducendo l'ormai superato concetto di **“potestà genitoriale” (in luogo della “responsabilità genitoriale”)** trasformando il “piano genitoriale” in strumento di controllo sociale.

- introduce **la presunzione della falsità ed infondatezza delle accuse di abusi e violenze psicologiche e fisiche** e la **presunzione della alienazione genitoriale, anche in** situazioni di violenza e di abuso sessuale “comprovate” (da una sentenza di condanna ad esempio),

solo il giudice può derogare all'equipollenza dei tempi paritetici e solo in modo temporaneo ma non può pronunciare la decadenza della responsabilità genitoriale del genitore violento e/o abusante; anche in caso di affidamento esclusivo ad un genitore deve essere garantito il diritto del minore alla bigenitorialità e la frequentazione del figlio con l'altro genitore, quindi: il minore, anche se vittima di violenza (assistita, maltrattamenti, violenza sessuale) si troverà costretto a frequentare il genitore violento e abusante.

Il Giudice può pronunciare la **decadenza della responsabilità genitoriale** invece: ove si riscontrino accuse di abusi e violenze psicofisiche, evidentemente false ed infondate ovvero non meglio definite manipolazioni psichiche.

- l'art. 14, dispone che **qualsiasi trasferimento del minore non preventivamente autorizzato da entrambi i genitori o dal giudice, deve essere ritenuto contrario al superiore interesse del minore** e privo di ogni efficacia giuridica. Ciò rende impossibile per il nucleo genitore/minore vittime di violenza, fuggire dal luogo delle violenze e rifugiarsi in un luogo sicuro e protetto, non essendo previsto alcun “giustificato motivo” che permetta ad un genitore di fuggire con il minore dall'abitazione familiare né viene previsto che le forze dell'ordine, alle quali è richiesto il solo prelievo coatto del bambino, indaghino i motivi dell'allontanamento.
- l'art. 17 introduce la presunzione ex lege dell'**alienazione genitoriale prevedendo che il genitore – pur in assenza di evidenti condotte - sarà ritenuto responsabile di qualsivoglia rifiuto, alienazione o estraniamento che il figlio manifesti nei confronti dell'altro genitore.** L'art. 18, con lo scopo di rafforzare gli intenti punitivi, prevede che in detti casi, verranno applicate al genitore ritenuto presumibilmente (e non certamente), responsabile del comportamento del figlio, le misure già previste dall'art. 342 ter c.c. (allontanamento, divieto di avvicinamento ecc..).

considerato che

quando si parla di **alienazione genitoriale o parentale, ci si riferisce alla PAS (Parental Alienation Syndrome)** una controversa dinamica psicologica disfunzionale frutto di una supposta «programmazione» dei figli da parte di un genitore patologico (genitore cosiddetto «alienante») sorta di lavaggio del cervello che porterebbe i figli a perdere il contatto con la realtà degli affetti e ad esibire astio e disprezzo ingiustificato e continuo verso l'altro genitore (genitore cosiddetto «alienato»). La PAS è dichiarata dal Ministero della Sanità una malattia inesistente, rifiutata anche dall'Ordine degli psicologi, oggetto di plurime critiche e perplessità da parte del mondo accademico internazionale, dovendosi escludere la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare.” solo per limitare la genitorialità materna.

CONSIDERATO CHE

tale ddl intende de-giurisdizionalizzare una materia così complessa e delicata come quella del **diritto di famiglia** che riguarda la vita quotidiana delle persone in spregio alle normative sovranazionali e nazionali ed alla evoluzione giurisprudenziale in tale materia, riporta questo Paese indietro di secoli, rievocando gli squilibri dei rapporti familiari tipici della famiglia patriarcale, autoritaria e “tradizionale”

il CONSIGLIO COMUNALE DI URBINO

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA:

a chiedere il ritiro di questo disegno di legge e ad impegnarsi ad avviare un dibattito cittadino sia per dare una corretta informazione di quanto è in discussione al Senato della Repubblica sia per raccogliere e proporre altre soluzioni alle questioni dell'affido condiviso, coinvolgendo i portatori di interesse, le associazioni e le varie categorie interessate dai temi in questione.